

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4551 del 19/08/2026
Oggetto	Rinnovo e cambio titolarità di concessione con variante ed unificazione pratiche per occupazione di area del demanio idrico ad uso area pertinenziale, scarico acque depurate, tettoia e fabbricato ad uso magazzino in sponda sinistra del Po di Primaro in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE04T0163 Richiedente: Soc. Coop. Agricola Patfrut
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4753 del 19/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;

RICHIAMATA la determinazione n. 11610 del 12/09/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 6 anni alla Ditta Ferrara Frutta soc. coop. a r.l., C.F./P.IVA 01191820388, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 2.610,00 del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso pertinenziale a servizio capannoni industriali, individuata al foglio 342 parte mappale 81 (demanio idrico) del Comune di Ferrara;

RICHIAMATA la determinazione n. 12068 del 21/09/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Ditta Ferrara Frutta soc. coop. a r.l., C.F./P.IVA 01191820388, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq. 900,00 del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso tettoia capannone, individuata al foglio 342 parte mappale 81 (demanio idrico) del Comune di Ferrara;

RICHIAMATA la determinazione n. 12073 del 21/09/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Ditta Ferrara Frutta soc. coop. a r.l., C.F./P.IVA 01191820388, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro nel Comune di Ferrara, ad uso numero 2

manufatti di scarico acque depurate, individuata al foglio 342 fronte mappale 106 (proprietà privata) del Comune di Ferrara;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 15/03/2024 registrata al PG/2024/50454 del 15/03/2024, con cui il sig Rizzoglio Aldo, c.f. RZZLDA76P25A052W residente in via Marano n. 22/2 nel Comune di Castenaso (BO), legale rappresentante dell'Azienda Soc. Coop. Agricola Patfrut, c.f. e P.Iva 01191820388 con sede legale nel Comune di Ferrara, ha presentato domanda di rinnovo con unificazione delle seguenti pratiche con cambio di titolarità intestatario in quanto Ditta subentrata alla precedente richiedente come intestazione, con variazione di denominazione essendo invariato il codice fiscale:

- n. FE04T0163 già assentita con determina n. 11610 del 12/09/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna;
- n. FE07T0193 già assentita con determina n. 12073 del 21/09/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna;
- n. FE07T0194 già assentita con determina n. 12068 del 21/09/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 47 del 26/02/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 794 del 19/03/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/0061115 del 01/04/2025);

- Regione Emilia-Romagna Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità (Parere Vinca conservato al Prot. 23/01/2026.0013313.E);
- Comune di Ferrara Settore Ambiente Agricoltura e Mobilità (Parere ai fini ambientali Prot. 06/08/2025.0142270.E);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 3.333,62;
- di mantenere i depositi cauzionali a suo tempo quantificati come segue:
 - per la pratica FE04T0163 determinazione n. 11610/2007 per € 643,04 versato in data 12/09/2007;
 - per la pratica FE07T0194 determinazione n. 12068/2007 per € 1.215,00 versato in data 19/09/2007;
 - per la pratica FE07T0193 determinazione n. 12073/2007 in € 900,00 versato in data 19/09/2007;
 - per un totale di € 2.758,04 versati a titolo deposito cauzionale dalla Soc. Coop. Agricola Ferrara Frutta ora rinominata Patfrut Soc. Cooperativa;
- di quantificare in € 575,58 la necessaria integrazione del deposito cauzionale già versata in data 06/08/2026;

DATO ATTO

- che in data 11/02/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 15/03/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con variante in unificazione alla Soc. Coop. Agricola Patfrut c.f./P.Iva 01191820388, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, di mq 942,00 con tettoia e fabbricato ad uso magazzino, di mq 2.558,00 con area cortiliva di pertinenza e un manufatto di scarico DN 400 sita in località Monestirolo in Comune di Ferrara, catastalmente identificata il fabbricato e l'area pertinenziale su parte della part. 81 (demanio idrico) del fg. 342 del Comune di Ferrara, il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 106 (proprietà privata) del medesimo foglio del Comune di Ferrara, per uso produttivo e in parte ad uso pertinenziale all'attività, codice pratica **FE04T0163**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2037**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/08/2026 (Prot. 07/08/2026.0146112.E);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 3.333,62 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 2.685,51 euro in quanto viene detratto un credito di 648,11 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 3.333,62 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa e alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Bianchini Marco Incaricato di funzione Area Demanio Idrico sede di Ferrara e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Soc. Coop. Agricola Patfrut c.f./P.Iva 01191820388 (cod. pratica FE04T0163).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, il fabbricato e l'area pertinenziale sono catastalmente ubicati su parte della part. 81 (demanio idrico) del fg. 342 del Comune di Ferrara, il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 106 (proprietà privata) del medesimo foglio del Comune di Ferrara, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, per uso produttivo e in parte ad uso pertinenziale all'attività, è di mq 942,00 con tettoia e fabbricato ad uso magazzino, di mq 2.558,00 con area cortiliva di pertinenza e un manufatto di scarico DN 400 sita in località Monestirolo in Comune di Ferrara, catastalmente identificata il fabbricato e l'area pertinenziale su parte della part. 81 (demanio idrico) del fg. 342 del Comune di Ferrara, il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 106 (proprietà privata) del medesimo foglio del Comune di Ferrara.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della

concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso. Il deposito già versato è mantenuto in caso di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO.

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 794 del 19/03/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/0061115 del 01/04/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta è relativo all’occupazione di aree del demanio idrico in sinistra idraulica del Po di Primaro, in parte con una porzione di fabbricato ad uso produttivo e in parte ad uso pertinenziale all’attività, ed all’occupazione di aree del demanio idrico con un manufatto di scarico acque meteoriche Ø400, ubicato in sponda sinistra del medesimo corso d’acqua in loc. Monestirolo in Comune di Ferrara, come da elaborati grafici ‘Tav.1’ e ‘Tav.2’, allegato parte integrante del presente atto.

2. Il fabbricato e l’area pertinenziale sono catastalmente ubicati su parte della part. 81 (demanio idrico) del fg. 342 del Comune di Ferrara; il manufatto di scarico è ubicato di fronte alla part. 106 (proprietà privata) del medesimo foglio del Comune di Ferrara.

3. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla gestione di eventuali alberature sulla scarpata a fiume, fino all’acqua, lungo tutto il fronte della proprietà privata.

4. La scarpata in alveo, in corrispondenza del manufatto di scarico, dovrà essere adeguatamente protetta dall’erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

5. Qualora la presenza del manufatto di scarico dovesse provocare erosione di sponda, la Soc. Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.

6. Il manufatto di scarico non dovrà essere di intralcio alla navigazione.

7. Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere della Soc. Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico prevedendo l'installazione di opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole 'a clapet', o similari. A tale proposito, dagli ultimi studi in possesso di questo Ufficio, si informa che il livello ipoteticamente raggiungibile nel tratto di Po di Primaro in argomento si attesta a $m + 6,44$ per tempo di ritorno di 50 anni.

8. È fatto obbligo alla Soc. Richiedente di verificare, dopo ogni evento di piena, il corretto funzionamento del sistema antiallagamento del manufatto di scarico, anche al fine dell'eventuale rimozione di materiale flottante, che dovesse inibire il funzionamento dello stesso.

9. La Soc. Richiedente è consapevole che l'area dove insistono i beni di proprietà è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi. A questo proposito, si rimanda al livello di quota indicato ai punti precedenti. È onere della Soc. Richiedente prevedere interventi a protezione della proprietà privata, da eseguirsi a proprie cure e spese, presentando ipotesi progettuali a questo Ufficio.

10. È compito della Soc. Richiedente il mantenimento e la regolare conservazione delle opere idrauliche (rilevato arginale e muretto di difesa idraulica) ubicate in prossimità della sponda sinistra del Po di Primaro a protezione delle aree retrostanti.

11. Qualora il corpo idrico dovesse provocare erosione di sponda, la Soc. Richiedente potrà provvedere al consolidamento della sponda stessa, ai sensi del R.D. 523/1904, a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.

12. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nel rilevato arginale, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

13. La Soc. Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle Imprese da essa incaricate. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Soc. Richiedente qualora

non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

14. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questo Ufficio.

15. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

16. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

17. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara può prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Soc. Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nella sponda o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

18. Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area golenale del Po di Primaro, e i fabbricati su di essa insistenti, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita dei beni di proprietà privata.

19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.